

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 604)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 15 maggio 1964 (V. Stampato n. 1023)*

**presentato dal Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 22 maggio 1964*

**Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse Forze armate**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il limite minimo di età per l'arruolamento volontario nell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), nella Marina e nell'Aeronautica è stabilito in anni sedici.

#### Art. 2.

Al termine delle ferme e rafferme speciali previste dagli ordinamenti in vigore per ciascuna Forza armata, i militari volontari dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica possono re-

stare in servizio volontario mediante successive rafferme biennali fino all'età di 53 anni. Per la concessione di dette rafferme continuano ad applicarsi le norme in vigore per ciascuna Forza armata.

Art. 3.

Dopo avere compiuto almeno 9 anni di servizio nella posizione di ferma o rafferma, i sergenti volontari sono valutati per l'avanzamento ad anzianità al grado superiore e, se idonei, conseguono la promozione nei limiti del 20 per cento della forza organica determinata ai sensi dei successivi articoli 9 e 27, ultimo comma, e 18, penultimo capoverso, restando nelle predette posizioni.

I sergenti giudicati non idonei sono prosciolti dalla rafferma in corso e collocati in congedo.

Art. 4.

Ai sottufficiali in servizio permanente ed ai militari volontari dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica può essere concessa l'autorizzazione a contrarre matrimonio, con le modalità previste dalle norme in vigore, al compimento del venticinquesimo anno di età.

Tale autorizzazione è da ritenere valida anche nei casi di nomina a ufficiale, di passaggio in servizio permanente effettivo e di commutazione di ferma.

Art. 5.

Il servizio prestato in ferma o rafferma dai militari volontari dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica è utile ai fini di pensione.

Art. 6.

In favore dei militari volontari dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri) e dell'Aeronautica, che cessino dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione normale per anzianità di servizio, si provvede all'atto

dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato alla costituzione a cura dell'Amministrazione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione. L'importo dei contributi a carico del militare è trattenuto sul premio di congedamento spettante; la parte eventualmente eccedente rimane a carico dello Stato.

Qualora il personale di cui al comma precedente assuma successivamente servizio di ruolo presso un'Amministrazione statale, si procede all'annullamento della posizione assicurativa e l'Istituto nazionale per la previdenza sociale è tenuto a rimborsare, senza interesse, l'ammontare dei suddetti contributi, salvo che l'interessato rinunci al computo ai fini della pensione statale del servizio militare cui si riferiscono i contributi stessi.

Nel caso in cui, prima dell'assunzione in servizio di ruolo, sia stata conseguita pensione di invalidità, l'interessato per ottenere il computo del servizio militare ai fini della pensione statale deve rinunciare alla pensione di invalidità e rifondere all'Istituto nazionale per la previdenza sociale le rate riscosse, senza interesse.

Per i volontari della Marina militare restano ferme le disposizioni in vigore per la iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza marinara, salvo che questa rimborserà all'erario i contributi per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti versati dall'Amministrazione militare marittima a favore dei sottufficiali volontari raffermati che abbiano conseguito il diritto a pensione normale per anzianità di servizio.

#### Art. 7.

Nei concorsi banditi dal Ministero della difesa per la nomina ad operaio di prima e seconda categoria il 30 per cento dei posti è riservato ai sottufficiali volontari che alla data del bando siano stati congedati da non oltre due anni dopo aver prestato almeno nove anni di servizio dall'arruolamento volontario.

La riserva dei posti non opera nei riguardi dei sottufficiali cessati dal servizio prima dello scadere della ferma o rafferma per le cause di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *f)*, *h)* e *i)* dell'articolo 40 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

#### Art. 8.

Alla legge 31 luglio 1954, n. 599, sono apportate le seguenti modificazioni:

I. — Il primo comma dell'articolo 24 è così sostituito:

« Il sottufficiale che nei gradi di aiutante di battaglia, di maresciallo dei tre gradi e di capo di 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> classe raggiunge l'età indicata nella tabella A annessa alla presente legge è trasferito, ove ne faccia domanda e ne sia riconosciuto meritevole, in un ruolo speciale continuando a rimanere in servizio permanente nello stesso grado rivestito alla data del trasferimento ».

II. — Nel primo comma dell'articolo 27 sono soppresse le parole « rivestendo il grado massimo ».

#### Art. 9.

L'organico dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri) è così stabilito:

aiutanti di battaglia e marescialli maggiori . . . . .	3.500
marescialli capi . . . . .	4.000
marescialli ordinari . . . . .	4.500
sergenti maggiori . . . . .	8.500

L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio è stabilito in 1.900 unità.

La forza organica dei sergenti e dei graduati e militari di truppa in ferma volontaria e in rafferma è determinata annualmente con la legge di bilancio.

## Art. 10.

Metà dell'aumento dei posti di organico per il grado di maresciallo maggiore dell'Esercito è portato in diminuzione dei soprannumeri esistenti nel grado stesso alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto dell'articolo 7 della legge 14 ottobre 1960, n. 1191, sugli organici dei sottufficiali dell'Esercito.

Per l'assorbimento dei soprannumeri residui restano ferme le disposizioni del citato articolo 7.

## Art. 11.

I sergenti di complemento dell'Esercito, oltre i casi previsti dall'articolo 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, possono essere trattenuti o richiamati in servizio a domanda, con vincolo annuale rinnovabile, fino ad un massimo di anni 5, qualora:

- a) abbiano prestato servizio nel grado di sergente con soddisfacente rendimento;
- b) siano celibi o vedovi senza prole.

Non possono essere disposti richiami a domanda, ai sensi del precedente comma, di sergenti di complemento collocati in congedo illimitato da oltre due anni per ultimato servizio militare di leva.

## Art. 12.

I caporali maggiori dell'Esercito, che al termine del servizio militare di leva siano giudicati idonei al grado di sergente, qualora ne facciano domanda e ricorrano le condizioni di cui alla lettera b) del precedente articolo, possono, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito per il loro invio in congedo, essere nominati sergenti di complemento e trattenuti in servizio con vincolo annuale rinnovabile fino ad un massimo di anni 5.

## Art. 13.

Ai sergenti di complemento, richiamati o trattenuti in servizio ai sensi della presente legge, sono estese, in quanto applicabili, le

norme dell'articolo 40 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

I sergenti stessi non possono essere collocati in congedo di autorità, per motivi diversi da quelli previsti dal citato articolo 40, se non al termine di ogni vincolo annuale, con preavviso di due mesi. Possono essere collocati in congedo, anche prima della scadenza del vincolo annuale, coloro che ne facciano richiesta per giustificati motivi.

I sergenti di complemento, richiamati o trattenuti in servizio ai sensi della presente legge, possono essere autorizzati a contrarre matrimonio in base alle disposizioni vigenti in materia. Essi però sono collocati in congedo al termine del vincolo annuale in corso.

#### Art. 14.

Il Ministero della difesa ha facoltà di bandire concorsi straordinari per esami ai fini della nomina a sergente maggiore in servizio permanente dei sergenti di complemento di cui alla presente legge.

Ai concorsi di cui al precedente comma possono partecipare i sergenti che abbiano contratto il quarto vincolo annuale di servizio ai sensi della presente legge.

I vincitori dei concorsi sono nominati in servizio permanente con il grado di sergente maggiore e con decorrenza dalla data del decreto di nomina.

I concorsi straordinari sono indetti per coprire le vacanze organiche disponibili dopo effettuate le nomine in servizio permanente e le promozioni a sergente maggiore dei sergenti in rafferma che nell'anno ne acquisiscono titolo.

Le prove di esame e le modalità di espletamento dei concorsi sono fissate dal Ministro della difesa con proprio decreto.

#### Art. 15.

I richiami e i trattenimenti in servizio ai sensi della presente legge sono disposti nei limiti dei posti disponibili nella forza organica dei sergenti in ferma volontaria e in rafferma dell'Esercito annualmente fissata con la legge di bilancio.

## Art. 16.

Alla legge 14 ottobre 1960, n. 1191, sono apportate le seguenti modificazioni:

I. — L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« A modifica delle vigenti disposizioni e fino a quando non saranno emanate nuove norme di reclutamento, i sergenti maggiori in servizio permanente dell'Esercito sono trattati dai sergenti in rafferma con almeno 30 mesi di anzianità di grado che siano stati giudicati idonei all'avanzamento.

Ai suddetti fini sono valutabili i sergenti che abbiano superato appositi esperimenti effettuati con le modalità stabilite dal Ministero ».

II. — Il primo comma dell'articolo 8 è così sostituito:

« Fino al completo riassorbimento dei soprannumeri di cui all'articolo precedente, i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), idonei all'avanzamento, non possono conseguire la promozione al grado superiore se non abbiano compiuto le seguenti permanenze minime:

sergente maggiore: 11 anni complessivamente nei gradi di sergente e sergente maggiore:

maresciallo ordinario: 4 anni nel grado;  
maresciallo capo: 4 anni nel grado ».

## Art. 17.

L'organico dei sergenti maggiori in servizio permanente dell'Esercito stabilito dall'articolo 9 sarà raggiunto gradualmente come segue:

7.500 unità dal 1° luglio 1964;  
7.800 unità dal 1° luglio 1965;  
8.100 unità dal 1° luglio 1966;  
8.500 unità dal 1° luglio 1967.

## Art. 18.

Il quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, concernente modifiche al testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, quali risultano variati dalla legge 3 maggio 1956, n. 516, sono sostituiti dai seguenti:

« Il numero globale dei capi di prima, seconda e terza classe e dei secondi capi viene stabilito annualmente con lo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa entro il limite massimo del 24 per cento della forza bilanciata.

L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio è stabilito in 500 unità.

La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi in ferma volontaria o in rafferma è determinata annualmente con la legge di bilancio.

I sottufficiali della Marina militare che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono il grado di secondo capo volontario in rafferma e quelli che, a norma del successivo articolo 22, saranno ripristinati nella posizione di volontari raffermati verranno computati nella forza organica dei secondi capi in rafferma ».

## Art. 19.

Alla legge 27 novembre 1956, n. 1368, concernente modifiche al testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, sono apportate le seguenti varianti:

I. — Il primo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« I volontari sono classificati comuni di prima classe con decorrenza dalla data di inizio del nono mese della ferma di anni sei e possono conseguire la promozione a sottocapo con la data di inizio del secondo anno della stessa ferma ».



II. — L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« I sottocapi volontari sono scrutinati per l'avanzamento al grado di sergente, con il criterio dell'anzianità e per corsi di arruolamento, dopo un minimo di 18 mesi di servizio, in relazione alla disponibilità dei posti nella forza organica dei sergenti di cui al precedente articolo 18. Gli idonei sono promossi con decorrenza dal primo del mese successivo alla data di approvazione del relativo quadro di avanzamento ».

III. — Il secondo comma dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Ai concorsi possono partecipare i sergenti volontari che si trovino nell'ultimo anno della ferma di anni sei ».

#### Art. 20.

Nel caso in cui dopo le promozioni a secondo capo in servizio permanente dei vincitori dei concorsi di cui all'articolo 6 e seguenti della legge 27 novembre 1956, n. 1368, rimangono posti disponibili nell'organico dei sottufficiali in servizio permanente effettivo, il Ministero della difesa ha facoltà di bandire, per la copertura di tali posti, concorsi straordinari per il trasferimento nei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente del Corpo equipaggi militari marittimi, anche limitatamente ad alcune categorie e specialità.

Ai concorsi possono partecipare, previo giudizio favorevole della Commissione di avanzamento, i sergenti e i secondi capi ammessi alle ferme di cui all'articolo 13 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, e alle rafferme di cui all'articolo 2.

I concorsi hanno luogo per esami sui programmi di insegnamento dei corsi di istruzione seguiti dai candidati durante il servizio volontario.

Per la composizione della Commissione giudicatrice e per la formazione della graduatoria, si applicano le disposizioni degli articoli 6 e 7 della legge 27 novembre 1956, n. 1368.

I vincitori del concorso conservano il grado rivestito e sono avviati a seguire in apposite scuole, a terra e a bordo, il corso di istruzione generale professionale (I.G.P.).

Coloro che superano gli esami finali del corso I.G.P. sono trasferiti in servizio permanente dopo i sottufficiali in servizio permanente del corso di arruolamento successivo a quello di appartenenza.

Nel periodo intercorrente fra l'ammissione al corso I.G.P. e il trasferimento in servizio permanente i sottufficiali vincitori del concorso straordinario restano in servizio con le ferme di cui all'articolo 13 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, e con le rafferme di cui all'articolo 2.

Essi, nel ruolo dei sottufficiali in servizio permanente, prendono posto, nell'ordine della votazione conseguita agli esami finali del corso I.G.P., dopo l'ultimo sottufficiale in servizio permanente del corso di arruolamento successivo a quello di appartenenza. Qualora trattisi di secondi capi da accodare a pari grado già promossi al grado di capo di terza classe, ovvero di sergenti, essi sono preventivamente scrutinati per l'avanzamento al grado superiore con il criterio dell'anzianità risultante dall'ordine di graduatoria dei citati esami finali del corso I.G.P. Le eventuali eccedenze organiche nel ruolo dei capi di terza classe sono riassorbite con la formazione delle prime vacanze.

I vincitori del concorso straordinario assumono anzianità assoluta di grado dalla data di trasferimento in servizio permanente.

#### Art. 21.

Il Ministero della difesa ha facoltà di bandire concorsi per l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con la ferma di anni tre per anticipo della chiamata alla leva marittima. L'espletamento di tale ferma è utile agli effetti del servizio militare di leva.

Ai concorsi possono partecipare i giovani in possesso dei requisiti richiesti per l'arruolamento volontario a premio con ferma di anni sei dal testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi ap-

provato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.

I volontari arruolati ai sensi del presente articolo sono classificati comuni di prima classe all'inizio del nono mese di ferma e sono promossi sottocapi con decorrenza dalla data di inizio del secondo anno di ferma.

Essi sono scrutinati per l'avanzamento al grado di sergente, con il criterio dell'anzianità e per corsi di arruolamento, dopo un minimo di 18 mesi di servizio nei limiti dei posti disponibili nella forza organica dei sergenti di cui al precedente articolo 18 e sempre dopo che siano stati promossi i sottocapi volontari in ferma sessennale aventi la stessa anzianità di servizio.

Gli idonei sono promossi con decorrenza dal primo del mese successivo alla data di approvazione del relativo quadro di avanzamento.

Ai suddetti volontari si applicano le norme sull'avanzamento, sul trattamento economico e sui premi previsti per i volontari con ferma di anni sei.

Al termine della ferma di anni tre gli arruolati volontari sono congedati, a meno che chiedano e ottengano la commutazione della predetta ferma in quella di anni sei. In tal caso essi sono aggregati al corso dei pari grado aventi la stessa anzianità di servizio e, in mancanza, al corso dei pari grado aventi anzianità immediatamente successiva.

#### Art. 22.

Per i sottufficiali già volontari della Marina rimasti in servizio oltre i vincoli di ferma annuale previsti dall'articolo 13 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, il predetto servizio si considera prestato nella rafferma di cui all'articolo 2.

#### Art. 23.

All'articolo 31 del testo unico sull'ordinamento del C.E.M.M. approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

I. — Il primo ed il secondo comma sono sostituiti dal seguente:

« I comuni ed i sottocapi del Corpo equipaggi militari marittimi di tutte le categorie e specialità possono, al termine della ferma di leva o entro quattro mesi dalla data di congedo, domandare di essere trattenuti o riammessi in servizio con successivi vincoli di rafferma della durata di un anno, non superiori a sei ».

II. — Il quarto ed il quinto comma sono sostituiti dai seguenti:

« I militari di leva trattenuti o riammessi in servizio in qualità di comuni sono promossi sottocapi con decorrenza dalla data di inizio del primo vincolo di rafferma.

I sottocapi raffermati di leva sono promossi sergenti in rafferma, previo giudizio di idoneità, con decorrenza dalla data di inizio del settimo mese del primo vincolo di rafferma, nei limiti dei posti disponibili nella forza organica dei sergenti in rafferma, di cui al precedente articolo 18 e sempre dopo che siano stati promossi i sottocapi volontari che abbiano superato il diciottesimo mese di servizio ».

#### Art. 24.

I sergenti del Corpo equipaggi militari marittimi raffermati di leva, durante il quarto vincolo di rafferma annuale, se giudicati idonei, possono essere ammessi a partecipare al concorso per il trasferimento in servizio permanente insieme ai sergenti volontari che si trovano nel sesto anno della ferma volontaria di anni sei.

I sergenti del Corpo equipaggi militari marittimi raffermati di leva delle categorie non previste per il personale volontario possono partecipare al suddetto concorso dopo aver superato il corso di riqualificazione per il trasferimento nelle categorie previste per il suddetto personale volontario.

## Art. 25.

L'articolo 23 del decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento ordinario al grado di sergente può aver luogo, nel personale in servizio di leva, soltanto tra i sottocapi " T. S. ", " D " ed " L ".

I sottocapi " T. S. " sono scrutinati per l'avanzamento quando contano 18 mesi di servizio e non meno di tre mesi di grado.

Essi, se dichiarati idonei, sono promossi sergenti con decorrenza non anteriore al primo giorno del diciannovesimo mese di servizio.

I sergenti " T. S. " possono, al termine della ferma di leva, o entro quattro mesi dalla data di congedo, domandare di esser tratti o riammessi in servizio con successivi vincoli di rafferma della durata di un anno, non superiori a sei. Essi assumono la denominazione di " sergenti raffermati di leva " e, durante il quarto vincolo di rafferma annuale, possono partecipare al concorso per il trasferimento in servizio permanente insieme ai sergenti volontari che si trovano nel sesto anno della ferma volontaria di anni sei.

I sottocapi " L " o " D " sono scrutinati per l'avanzamento quando contano sette mesi di servizio e non meno di tre mesi di grado. Essi, se dichiarati idonei, sono promossi sergenti con decorrenza non anteriore al primo giorno dell'ottavo mese di servizio.

I sergenti " L " o " D " possono essere scrutinati per l'avanzamento a secondo capo dopo dieci mesi di grado. Lo scrutinio ha luogo a scelta comparativa e la competente Commissione forma una unica graduatoria di merito di tutti i sergenti " L " o " D ". Gli idonei sono iscritti in quadro di avanzamento in base a detta graduatoria e sono promossi al grado di secondo capo man mano che risultino disponibili nella forza organica dei secondi capi volontari in rafferma posti che, fino a quando gli stessi sergenti " L " o " D " non siano collocati in congedo, non possono essere ricoperti me-

diante promozione a secondo capo dei sergenti volontari ai vincoli di rafferma.

La promozione a secondo capo è conferita ai sergenti "L" o "D" con decorrenza dalla data di formazione dei posti disponibili e, in ogni caso, con data non anteriore al primo giorno del diciottesimo mese di servizio.

I sergenti "L" o "D", che, sebbene idonei ed iscritti in quadro di avanzamento, non abbiano potuto conseguire l'avanzamento stando in servizio di leva, previa conferma del giudizio di idoneità da parte della Commissione di avanzamento, sono promossi secondi capi all'atto del congedo ».

#### Art. 26.

Per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1964, il numero globale dei capi di prima, seconda e terza classe e dei secondi capi della Marina militare stabilito dalla legge di bilancio è aumentato dello 0,5 per cento della forza bilanciata.

Per lo stesso semestre, la forza organica dei sergenti, sottocapi e comuni in ferma volontaria o in rafferma è stabilita come segue:

sergenti volontari . . . . .	2.300
sergenti raffermati di leva . . . .	150
sottocapi e comuni volontari . . . .	8.400
sottocapi raffermati di leva . . . .	1.000

#### Art. 27.

L'organico dei sottufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare è così stabilito:

aiutanti di battaglia e marescialli	
di prima classe . . . . .	2.300
marescialli di seconda classe . . . .	2.800
marescialli di terza classe . . . . .	3.300
sergenti maggiori . . . . .	6.600

La ripartizione tra i vari ruoli e categorie dei posti previsti per ciascun grado dal comma precedente è stabilita con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro.

L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio è stabilito in 1.000 unità.

La forza organica dei sergenti e dei graduati e militari di truppa in ferma o rafferma è determinata annualmente con la legge di bilancio.

#### Art. 28.

All'assorbimento dei soprannumeri esistenti nei gradi di maresciallo di prima, seconda e terza classe dell'Aeronautica militare alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto dell'articolo 6 della legge 3 gennaio 1957, n. 1, concernente nuovi organici dei sottufficiali dell'Aeronautica militare e modifica di alcune norme sul reclutamento e avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica militare, si provvede fino al 31 dicembre 1969 con la metà delle vacanze derivanti nei gradi predetti dalla cessazione dal servizio permanente o dal collocamento nel ruolo speciale per mansioni di ufficio dei sottufficiali in posizione soprannumeraria e dal 1° gennaio 1970 con la metà di tutte le vacanze che per qualsiasi causa si verificheranno nei gradi stessi.

È abrogato il secondo comma del citato articolo 6 della legge 3 gennaio 1957, n. 1.

#### Art. 29.

Alla legge 3 gennaio 1957, n. 1, sono apportate le seguenti modifiche:

I. — Il primo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« I sergenti del ruolo servizi, esclusa la categoria musicanti, del ruolo specialisti e del ruolo assistenti tecnici sono reclutati tra i primi avieri idonei dei rispettivi ruoli che abbiano compiuto almeno diciotto mesi di servizio in ferma speciale ».

II. — Il secondo e il quarto comma dell'articolo 3 sono soppressi.

Il corso di perfezionamento previsto dall'articolo 34 delle norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di

truppa dell'Aeronautica militare, approvate con decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, per la promozione al grado di maresciallo di terza classe è abolito. I marescialli di terza classe, eccezion fatta per gli appartenenti alla categoria musicanti, per essere promossi, devono avere seguito con esito favorevole, anche nel grado di sergente maggiore, un corso di perfezionamento.

#### Art. 30.

La promozione a sergente maggiore in servizio permanente dei sergenti del ruolo servizi, esclusa la categoria musicanti, del ruolo specialisti e del ruolo assistenti tecnici dell'Aeronautica militare ha luogo a scelta.

Per essere valutati i suddetti sergenti debbono aver compiuto almeno tre anni di anzianità di grado e aver superato il corso complementare teorico-pratico.

Coloro che sono giudicati idonei dalla Commissione centrale di avanzamento sono iscritti nel quadro di avanzamento secondo l'ordine della graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa.

I sergenti idonei che non conseguono la promozione sono valutati per altri due anni.

Successivamente, se non promossi, rimangono in servizio sino allo scadere della rafferma in corso e possono essere ammessi, a domanda, ad ulteriori rafferme ai sensi dell'articolo 2 della presente legge ed essere valutati per l'avanzamento ad anzianità ai sensi dell'articolo 3.

I sergenti non idonei sono prosciolti dalla rafferma in corso e collocati in congedo.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 47 e 51 del decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, contenente norme sul reclutamento e avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, e successive modificazioni.

#### Art. 31.

In deroga a quanto disposto dall'articolo precedente, per l'avanzamento dei sergenti del ruolo servizi, esclusa la categoria musi-



canti, del ruolo specialisti e del ruolo assistenti tecnici dell'Aeronautica militare, reclutati fino a tutto l'anno 1954, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 32.

È abrogato l'articolo 55 del decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468.

Art. 33.

L'organico dei sergenti maggiori in servizio permanente dell'Aeronautica militare stabilito dall'articolo 27 sarà raggiunto gradualmente come segue:

- 5.100 unità dal 1° luglio 1964;
- 6.100 unità dal 1° gennaio 1965;
- 6.600 unità dal 1° gennaio 1966.

L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio dell'Aeronautica stabilito dall'articolo 27 sarà raggiunto gradualmente come segue:

- 700 unità dal 1° gennaio 1965;
- 800 unità dal 1° gennaio 1966;
- 900 unità dal 1° gennaio 1967;
- 1.000 unità dal 1° gennaio 1968.

Art. 34.

Il Ministero della difesa ha facoltà di bandire concorsi per l'arruolamento volontario nell'Aeronautica militare con ferma di anni 3, per anticipo della ferma di leva, di giovani in possesso dei requisiti richiesti dalle norme approvate con decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, e successive modificazioni.

·L'espletamento di tale ferma è utile agli effetti del servizio militare di leva.

I militari arruolati ai sensi del presente articolo sono promossi avieri scelti all'inizio del nono mese di ferma, se giudicati idonei,

dopo un periodo formativo ed addestrativo stabilito dal Ministero. Essi, se idonei, possono essere promossi ai gradi di primo aviere e sergente, rispettivamente, dopo almeno 12 e 18 mesi di servizio, sempre che siano stati promossi i parigrado di eguale anzianità provenienti dai reclutamenti volontari effettuati ai sensi delle norme approvate con decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, e successive modificazioni.

Al termine della ferma di 3 anni gli arruolati volontari sono congedati, a meno che chiedano ed ottengano, dopo il compimento del secondo anno di ferma, l'ammissione a corsi di specializzazione e la commutazione della ferma contratta in quella di anni 4 prevista dalle norme approvate con il citato decreto-legge.

I volontari che abbiano superato tali corsi sono iscritti, col grado posseduto, nei ruoli della categoria di appartenenza seguendo i parigrado di eguale anzianità provenienti dai reclutamenti volontari effettuati ai sensi delle suddette norme e sono ammessi a contrarre le ulteriori ferme e rafferme previste dalle vigenti norme.

Ai militari arruolati volontari per anticipo della ferma si applicano le norme sul trattamento economico e sui premi relativi ai militari in ferma speciale.

#### Art. 35.

I primi avieri in servizio di leva che, entro il termine stabilito dal Ministero della difesa, ne facciano domanda possono essere ammessi a vincoli annuali di ferma, rinnovabili fino ad un massimo di anni 2, a condizione che siano celibi o vedovi senza prole.

In caso di accoglimento della domanda, essi possono essere promossi al grado di sergente di complemento dopo almeno diciotto mesi di servizio sempre che siano stati promossi i volontari di pari grado ed anzianità di cui al precedente articolo ed essere ammessi, dopo il compimento di almeno ventiquattro mesi di servizio complessivo, alla continuazione della carriera.

Ad essi sono estese le norme di cui al quarto e quinto comma dell'articolo precedente.

## Art. 36.

All'onere di lire 735.600.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1963-64 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 115 (lire 106.000.000), n. 126 (lire 470.000.000) e n. 138 (lire 159.600.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio.

All'onere di lire 950.100.000 derivante dalla presente legge a carico del semestre 1° luglio-31 dicembre 1964 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli n. 115 (lire 208.000.000), n. 138 (lire 159.600.000) e numero 154 (lire 582.500.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1963-64.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.